

286.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

|  | PAG.             |   | PAG. |
|--|------------------|---|------|
| <b>Corte costituzionale</b> (Annunzio di sentenze)                             | 7061             | (Modificazioni apportate dalla Commissione)             | 6989 |
| <b>Disegno di legge S. 1508</b> (approvato dal Senato) n. 3339:                |                  | (Articoli del relativo decreto-legge)                   | 6989 |
| (Articoli 1, 2 e 3)  | 6993, 7021, 7031 | (Emendamento)   | 6990 |
| (Emendamenti)  | 7001, 7024, 7039 | <b>Missioni vevoli nella seduta del 9 dicembre 1993</b> | 7061 |
| <b>Disegno di legge di conversione S. 1557</b> (approvato dal Senato) n. 3392: |                  | <b>Nomine ministeriali</b> (Comunicazione)              | 7063 |
| (Articolo unico)   | 6977             | <b>Proposte di legge:</b>                               |      |
| (Articoli del relativo decreto-legge)  | 6977             | (Annunzio)  | 7061 |
| (Emendamenti)  | 6977             | (Trasmissione dal Senato)                               | 7061 |
| (Ordini del giorno)  | 6985             | <b>Risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni</b>     |      |
| <b>Disegno di legge di conversione n. 3327:</b>                                |                  | (Annunzio)  | 7063 |
| (Articolo unico)   | 6989             | <b>ERRATA CORRIGE</b>                                   | 7064 |

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: S. 1557. — CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 9 OTTOBRE 1993, N. 410, RECANTE INTERVENTI  
URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE NELLE AREE DI CRISI  
SIDERURGICA (APPROVATO DAL SENATO) (3392)*

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

1. La Società di promozione industriale (SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonché i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408, e dal decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI. A tal fine nei

programmi operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nonché l'entità degli oneri di istruttoria e controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le medesime finalità, la SPI può utilizzare anche ulteriori risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.

**ARTICOLO 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**EMENDAMENTI  
RIFERITI ALL'ARTICOLO 1  
DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*Sopprimerlo.*

**1. 1.**

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

1. 2.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La Società di promozione industriale con le seguenti: La società finanziaria di promozione.*

1. 3.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La Società di promozione industriale con le seguenti: La società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale.*

1. 4.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La Società di promozione industriale con le seguenti: La società finanziaria di promozione e sviluppo industriale controllata dall'Iri (Spi Spa).*

1. 5.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: previa autorizzazione fino a: artigianato.*

1. 6.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: previa con le seguenti: con successiva.*

1. 7.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: artigianato inserire la seguente: non.*

1. 8.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 1.*

1. 9.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 2.*

1. 10.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e successive integrazioni, con le seguenti: e successive modifiche e integrazioni.*

1. 11.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché i fondi fino a: n. 38.*

1. 12.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408, e.*

1. 13.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ed assegnati con le seguenti: e già assegnati.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, all'ultimo periodo, sopprimere le parole da: che si fino a: eventualmente.*

1. 14.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: per erogare fino a: nonché.*

1. 15.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché per assumere fino alla fine del periodo.*

1. 16.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché per assumere fino a: di intervento.*

1. 17.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di minoranza.*

1. 18.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di minoranza con le seguenti: di maggioranza non superiore all'80 per cento del capitale.*

1. 19.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di minoranza con le seguenti: di maggioranza non superiore al 52 per cento del capitale.*

1. 20.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di minoranza inserire le seguenti: non superiore al 20 per cento del capitale.*

1. 21.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di minoranza inserire le seguenti: non superiore al 48 per cento del capitale.*

1. 22.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ferma restando fino alla fine del periodo.*

1. 23.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: A tal fine.*

1. 24.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: operativi.*

1. 25.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: operativi con le seguenti: di intervento.*

1. 26.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: sottoporre inserire la seguente: preventivamente.*

1. 27.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: approvazione inserire le seguenti: e per il controllo preventivo.*

1. 28.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: indicati inserire la seguente: separatamente.*

1. 29.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: indicati inserire le seguenti: con criteri di massima trasparenza.*

1. 30.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: indicati inserire le seguenti: in modo schematico e comprensibile.*

1. 31.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: indicati inserire le seguenti: in un massimo di tre cartelle dattiloscritte.*

1. 32.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: indicati inserire le seguenti: in almeno tre cartelle dattiloscritte.*

1. 33.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: per ciascuna iniziativa.*

1. 34.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ciascuna iniziativa inserire le seguenti: e per distinti capitoli di spesa.*

1. 35.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: la tipologia ed.*

1. 36.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: tipologia inserire le seguenti: , le modalità, gli obiettivi.*

1. 37.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: tipologia inserire le seguenti: , le modalità.*

1. 38.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: tipologia inserire le seguenti: , gli obiettivi.*

1. 39.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: livello inserire le seguenti: effettivo di ricaduta occupazionale.*

1. 40.

Peraboni, Gnutti.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: livello inserire le seguenti: di ricaduta occupazionale.*

1. 41.

Peraboni, Gnutti.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: articolo 6 inserire le seguenti: , commi 1, 2 e 3.*

1. 42.

Peraboni, Gnutti.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: l'entità degli con la seguente: gli.*

1. 43.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: istruttoria e.*

1. 44.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e controllo.*

1. 45.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da riconoscere con le seguenti: da corrispondere.*

1. 46.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: da riconoscere inserire la seguente: parzialmente.*

1. 47.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , entro sei mesi dal loro verificarsi.*

1. 48.

Peraboni, Gnutti.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , entro un anno dal loro verificarsi.*

1. 49.

Peraboni, Gnutti.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: L'entità degli oneri di istruttoria e controllo riconosciuti alla Spi non può eccedere la somma annua di lire 50 milioni.*

1. 50.

Peraboni, Gnutti.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: L'entità degli oneri di istruttoria e controllo riconosciuti alla Spi non può eccedere la somma annua di lire 100 milioni.*

1. 51.

Peraboni, Gnutti.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: L'entità degli oneri di istruttoria riconosciuti alla Spi non può*

eccedere la somma annua di lire 50 milioni.

1. 52.

Peraboni, Gnutti.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: L'entità degli oneri di istruttoria riconosciuti alla Spi non può eccedere la somma annua di lire 100 milioni.*

1. 53.

Peraboni, Gnutti.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: L'entità degli oneri di istruttoria e controllo riconosciuti alla Spi non può eccedere la somma semestrale di lire 100 milioni.*

1. 54.

Peraboni, Gnutti.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: L'entità degli oneri di istruttoria e controllo riconosciuti alla Spi non può eccedere la somma mensile di lire 5 milioni.*

1. 55.

Peraboni, Gnutti.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: L'entità degli oneri di istruttoria e controllo riconosciuti alla Spi non può eccedere la somma mensile di lire 20 milioni.*

1. 56.

Peraboni, Gnutti.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

1. 57.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Entro novanta giorni dalla*

*data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il CIPI autorizza la SPI ad utilizzare ulteriori risorse che si renderanno disponibili per lo scopo indicato dalla legge 15 maggio 1989, n. 181. Tali risorse dovranno essere utilizzate con particolare riguardo alle aree colpite da deindustrializzazione derivante da accordi o impegni assunti in sede di Unione Europea. A tale scopo, non sono efficaci le limitazioni territoriali previste dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni.*

1. 58.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le somme derivanti da revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate nella misura del 50 per cento al rifinanziamento della legge n. 44 del 1986.*

1. 59.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le somme non ancora assegnate con delibera CIPI verranno impiegate nelle aree del sud indicate dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, nella misura del 23 per cento.*

1. 61.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, premettere la parola: Esclusivamente.*

1. 62.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: medesime inserire le seguenti: e non altre.*

1. 63.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere la parola: anche.*

1. 64.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: , ivi comprese fino alla fine del periodo.*

1. 65.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: ivi comprese quelle eventualmente.*

1. 66.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: comprese inserire le seguenti: almeno il 20 per cento di.*

1. 67.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: comprese inserire le seguenti: il 30 per cento di.*

1. 68.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: comprese inserire le seguenti: il 40 per cento di.*

1. 69.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: comprese inserire le seguenti: almeno il 40 per cento di.*

1. 70.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: comprese inserire le seguenti: il 50 per cento di.*

1. 71.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: comprese inserire le seguenti: il 55 per cento di.*

1. 72.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: comprese inserire le seguenti: almeno il 55 per cento di.*

1. 73.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: comprese inserire le seguenti: il 60 per cento di.*

1. 74.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: comprese inserire le seguenti: almeno il 60 per cento di.*

1. 75.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: comprese inserire le seguenti: almeno il 70 per cento di.*

1. 76.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: comprese inserire le seguenti: il 75 per cento di.*

1. 77.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: comprese inserire le seguenti: almeno il 75 per cento di.*

1. 78.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: comprese inserire le seguenti: almeno l'80 per cento di.*

1. 79.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: revoche o.*

1. 80.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: o riprogrammazione fino alla fine del periodo.*

1. 81.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: o riprogrammazione fino alla fine del periodo con le seguenti: . Le somme derivanti da revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate alla riduzione del fabbisogno pubblico.*

1. 82.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: o riprogrammazione fino alla fine del periodo con le seguenti: . Le somme derivanti da revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate nella misura del 50 per cento alla riduzione del fabbisogno pubblico.*

1. 83.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: o riprogrammazione fino alla fine del periodo con le seguenti: . Le somme derivanti da revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate alla riduzione del debito pubblico.*

1. 84.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: o riprogrammazione fino alla fine del periodo con le seguenti: . Le somme derivanti da revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate nella misura del 50 per cento alla riduzione del debito pubblico.*

1. 85.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: o riprogrammazione fino alla fine del periodo con le seguenti: . Le somme derivanti da revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate nella misura del 50 per cento al rifinanziamento della legge n. 317 del 1991.*

1. 86.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme non ancora assegnate con delibera CIPI verranno impiegate nelle aree del sud indicate dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, nella misura del 20 per cento.*

1. 60.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque escluse dall'applicazione delle disposizioni della presente legge le somme di cui alla legge n. 237 del 1993.*

1. 87.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo stabilisce la ripartizione di ulteriori risorse disponibili in relazione alle ricadute occupazionali di accordi in ambito europeo.*

1. 88.

Peraboni, Gnutti, Matteja, Ongaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il CIPI con propria delibera determina indirizzi per assicurare la massima pubblicizzazione delle opportunità imprenditoriali connesse al programma di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e la predisposizione dei programmi operativi della SPI sulla base di criteri oggettivi e trasparenti tali da realizzare la parità di trattamento tra tutte le iniziative imprenditoriali possibili e la priorità assoluta per quelle aventi una maggiore ricaduta occupazionale, sulla base di un rapporto tra l'investimento e la creazione di una unità aggiuntiva di occupazione possibilmente non superiore a lire 100 milioni.

1-ter. La SPI riesamina le iniziative approvate non ancora finanziate tenendo conto dei criteri di cui al comma 1-bis, ferma restando la destinazione delle risorse finanziarie per le medesime aree.

1. 89.

Margiotta.

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il decreto-legge n. 410 del 1993, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica;

tenuto conto che le risorse finanziarie disponibili per intervenire in tali aree risultano sempre più ridotte e che quindi è necessario utilizzarle con criteri di efficienza a favore dell'occupazione;

sottolineato che è necessario assicurare la piena conoscenza delle opportunità imprenditoriali della SPI a valere sulle risorse pubbliche stanziare, nonché la parità di trattamento tra tutte le ini-

ziative possibili, assicurando comunque priorità a quelle aventi un maggior impatto in termini di occupazione;

impegna il Governo

ad assicurare la massima pubblicizzazione delle opportunità imprenditoriali connesse al programma di promozione industriale nel settore siderurgico e la predisposizione dei programmi operativi della SPI sulla base di criteri oggettivi e trasparenti tali da realizzare la parità di trattamento tra tutte le iniziative imprenditoriali possibili e la priorità assoluta per quelle aventi una maggiore ricaduta occupazionale, sulla base di un rapporto tra l'investimento e la creazione di una unità aggiuntiva di occupazione possibilmente non superiore a lire 100 milioni;

a riesaminare le iniziative approvate e non ancora finanziate tenendo conto dei suddetti criteri, ferma restando la destinazione delle risorse finanziarie per le medesime aree per le quali sono stanziare.

(9/3392/1).

« Margiotta ».

La Camera,

esaminato il decreto-legge n. 410 del 1993 recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, che comporta l'utilizzo di tutte le somme disponibili per le aree di cui alla delibera CIPI del 3 agosto 1993, con esclusione di quelle che a partire dal 1994 sono previste dal disegno di legge finanziaria nonché della legge n. 237 del 1993,

rilevato che tale provvedimento rende possibile il completamento degli interventi previsti nel programma di ristrutturazione del settore siderurgico consentendo il perseguimento degli obiettivi economici e occupazionali tanto per le

aree del centro-nord che per quelle meridionali,

considerato che le disposizioni del decreto-legge consentono il superamento della situazione di blocco degli interventi venutasi a creare per le aree di Napoli e Taranto a seguito del venire meno delle provvidenze previste dalla legge n. 64 del 1986, utilizzando a tal fine le risorse già stanziare,

tenuto conto che a seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione del settore siderurgico svolta dalla X Commissione sono stati già delineati indirizzi e linee di intervento,

impegna il Governo

a predisporre un piano di intervento per le aree di crisi della siderurgia nazionale che, a partire dal 1994:

1) definisca gli obiettivi e gli strumenti di intervento, tenendo conto sia degli aspetti di carattere sociale sia degli aspetti di reindustrializzazione e di promozione industriale delle aree interessate, prevedendo altresì modifiche alla legge n. 181 del 1989;

2) sia in grado di mobilitare le risorse finanziarie disponibili dirette e indirette a livello comunitario, nazionale e locale per far fronte all'aggravamento degli esuberanti derivanti dalla definizione in sede comunitaria degli assetti della siderurgia nazionale;

3) definisca la misura degli interventi proporzionalmente agli esuberanti e alla gravità della situazione economico-sociale delle aree coinvolte secondo parametri tendenti a favorire, a parità di condizioni, gli investimenti aventi una maggiore ricaduta occupazionale.

(9/3392/2). « Viscardi, Peraboni, Costantini, Cellini, Muzio, Patardino, Margiotta ».

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 1993, N. 444, RECANTE MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL RIASSETTO DEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI (3327)*

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, recante misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: « sarà determinato » sono sostituite dalle seguenti: « è determinato »;*

*al comma 2, le parole da: « a destinare » fino a: « alla società concessionaria » sono sostituite dalle seguenti: « a conferire una somma di importo pari al conferimento di cui al comma 1, direttamente o tramite la società finanziaria del settore, come apporto al capitale sociale della società concessionaria ».*

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

1. Ai fini dell'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 29 gennaio 1992, n. 58, il Mini-

stro del tesoro è autorizzato a conferire, con proprio decreto, come apporto al capitale sociale dell'IRI S.p.a., il credito maturato a seguito del trasferimento all'IRITEL S.p.a. degli impianti e dei beni già appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Tale credito sarà determinato, in via definitiva, dalla commissione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge citata, entro il 31 dicembre 1993, sulla base delle conclusioni a cui perverranno la società di certificazione e l'istituto bancario già operanti ai sensi delle citate disposizioni, adottando anche il metodo reddituale per il complesso operativo, tenuto conto del valore dei rapporti tra capitalizzazioni di mercato e redditività tipici delle società dello stesso settore.

2. L'IRI S.p.a. è tenuta a destinare il conferimento di cui al comma 1, direttamente o tramite la società finanziaria del settore, alla società concessionaria dei servizi pubblici di telecomunicazioni risultante dalla unificazione delle attuali società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni, compresa l'IRITEL S.p.a., appartenenti al gruppo IRI, entro un anno dall'attuazione di tale unificazione. A tal fine le azioni dell'IRITEL non sono più soggette al vincolo stabilito dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 58.

3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini dell'attuazione del riassetto del settore, può prorogare per il tempo occorrente e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, la concessione rilasciata all'IRITEL S.p.a., fermo restando il termine di cui all'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 58 del 1992, per

l'esercizio del diritto di opzione per la permanenza nel pubblico impiego da parte del personale di cui al comma 2 dello stesso articolo.

4. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1992, n. 58.

#### ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1.

*Al comma 2, sostituire le parole: una somma di importo pari al conferimento di cui al comma 1 con le seguenti: il credito di cui al comma 1.*

1. 1.

La Commissione.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1508. — INTERVENTI CORRETTIVI  
DI FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (3339)*

---



**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO I****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA****ART. 1.**

*(Organizzazione  
della pubblica amministrazione).*

1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonché le amministrazioni ad ordinamento autonomo;

b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche;

c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente e territorio, quelle in materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;

c) riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, di tutti i centri esistenti e le attività istituzionali svolte fuori dal territorio nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane allo scopo di programmare le iniziative per l'internazionalizzazione dell'economia italiana, riorganizzare e programmare in maniera coordinata le attività economiche provinciali, regionali e nazionali;

d) possibilità di istituzione del Segretario generale;

e) diversificazione delle funzioni di staff e di line;

f) istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneità, di complementarità e di organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;

h) istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo interno, sulla base del criterio della uniformità delle soluzioni organizzative;

*i)* introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto e di controllo interno, con istituzione di ruoli unici interministeriali;

*l)* attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:

1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo e amministrazione;

2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonché di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;

5) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione;

*m)* attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonché di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria;

*n)* decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei residui compiti afferenti alla sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli uffici peri-

ferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti;

*o)* attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a livello regionale e subregionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, nonché di gestione;

*p)* agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali.

3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994.

5. In ogni regione e provincia è istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché al conferimento delle competenze già attribuite agli ispet-

torati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza.

7. Sono fatte salve le competenze della Regione siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.

8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

9. È istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.

10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.

12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è articolata in:

a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonché per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità;

b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.

13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;

b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera l), n. 1);

d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi;

e) le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato Spa sono esercitate da un'apposita unità di controllo.

14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione è rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'articolo 3, commi da 5 a 35, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'impar-

zialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso.

15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla è innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente dell'aria.

19. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità

della presente legge secondo le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.

20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo.

21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati.

22. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è ridotta di lire 500 milioni annue. Le spese di funzionamento del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984.

23. È soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

24. Con uno o più regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le funzioni dei soppressi Comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;

b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attività regionali;

c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;

d) attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse;

e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della prevalente natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche internazionali nei relativi settori.

25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centot-

tanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.

26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

27. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;

b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) ridurre il numero dei componenti;

d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;

e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso.

29. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica.

30. L'Autorità per l'Adriatico è soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle Amministrazioni statali competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge 19 marzo 1990, n. 57, e le successive disposizioni modificative ed integrative sono abrogate.

31. Per effetto delle disposizioni del presente articolo, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.

32. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.

33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:

1) la fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o in materia infortunistica, relativamente a categorie di personale coincidenti ovvero omogenee, con particolare riferimento alla Casse marittime;

2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti similari già esistenti;

3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici di previdenza ed assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano costituiti;

5) il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso:

5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;

5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;

5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;

b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione;

c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici, con esclusione delle pensioni di reversibilità, fatti comunque salvi i diritti acquisiti;

d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate;

e) eliminazione a parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale;

f) soppressione degli enti.

34. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto

legislativo diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti già esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in armonia con i principi di cui al comma 33.

35. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.

36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 35 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari;

b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;

c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione;

d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico.

37. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni.

38. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in

liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi da 46 a 51.

39. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data, il titolare della gestione è tenuto a consegnare le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro-Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che adotta i provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione entro sei mesi dalla consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni liquidatorie degli enti soppressi affidati al predetto Ispettorato generale del Ministero del tesoro, la detta amministrazione può compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione dei crediti può fare ricorso alla procedura prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

40. Le disposizioni dei commi da 32 a 39 del presente articolo non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD).

41. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 40 del presente articolo i

relativi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

42. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il Commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa,

che cura il trasferimento alla società Ferrovie dello Stato Spa del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonché dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso. Il personale può essere trasferito, a domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la mobilità. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato Spa compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: nonché le amministrazioni ad ordinamento autonomo.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

65-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della Difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 dal 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) – capitolo 1378/Difesa – per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) – capitolo 4460/Tesoro – per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui

## XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1993

al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

65-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 65-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

1. 1. (1. 27.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) sopprimere i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici ed istituire il Ministero del territorio e dell'ambiente, al quale sono delegate tutte le funzioni in materia di: difesa del suolo, qualità delle acque e dell'aria, inquinamento acustico, salvaguardia dell'ambiente e delle aree protette.*

\* 1. 2. (1. 32.)

Turroni, Giuliani, Scalia, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) sopprimere i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici ed istituire il Ministero del territorio e dell'ambiente, al quale sono delegate tutte le funzioni in materia di: difesa del suolo, qualità delle acque e dell'aria, inquinamento acustico, salvaguardia dell'ambiente e delle aree protette.*

\* 1. 3. (1. 32.)

Formenti, Brambilla, Oreste Rossi.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: indipendenti con la seguente: appositi.*

1. 4. (1. 21.)

Tarabini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

1. 5. (1. 34.)

Turroni, Giuliani, Scalia, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) trasferire i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni statali competenti per materia che*

le esercitano ricorrendo, per assicurare il collegamento funzionale ed operativo, alla conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1. 6. (1. 30.)

Formenti, Brambilla, Oreste Rossi.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: attività economiche inserire le seguenti: per l'internazionalizzazione svolte da soggetti pubblici.*

1. 59.

Gualco, Cancian, Zanferrari Ambroso.

*Al comma 2, sopprimere la lettera l).*

*Conseguentemente, all'articolo 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

65-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 dal 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della

legge n. 910 del 1986 (Finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (Finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

65-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 65-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

1. 7. (1. 28.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 2, lettera l), sopprimere il numero 3).

1. 8. (1. 33.)

Turroni, Giuliani, Scalia, Mattioli, Pieroni.

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: agli organismi indipendenti con le seguenti: agli organismi di cui alla lettera b) del comma 1.

1. 9. (1. 25.)

Tarabini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo provvede alla istituzione di un Ministero del territorio e dell'ambiente, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) devoluzione al Ministero del territorio e dell'ambiente delle attribuzioni spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge: al Ministero dell'ambiente; al Ministero dei lavori pubblici; al Ministero della marina mercantile; al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, riguardanti le materie di governo del territorio e la difesa del suolo; al Ministro per i problemi delle aree urbane;

b) trasferimento alle dipendenze del Ministero del territorio e dell'ambiente del Dipartimento per i problemi delle aree urbane, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 106 del 1993.

1. 10. (1. 19.)

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi, Zanferrari Ambroso.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Nei processi di riforma, soppressione, accorpamento di uffici, enti e ministeri, agli aspetti inerenti la gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti si applicano le procedure di informazione, consultazione e contrattazione previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi.

1. 70. (12. 16.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) individuare e gestire una politica di effettiva tutela del lavoro e dei lavoratori, coerente con l'evoluzione del mercato del lavoro e della qualità della vita, al fine di realizzare pienamente il dettato degli articoli 1, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione;

b) adeguare l'ordinamento degli organi e degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli obiettivi indicati nella lettera a) ed agli altri compiti previsti in materia di lavoro da norme dello Stato e della Comunità economica europea;

c) conformare la disciplina dello stato giuridico del personale dipendente dal Ministero al nuovo ordinamento degli organi e degli uffici;

d) semplificare e razionalizzare le procedure amministrative; completare l'automazione dei servizi riguardanti l'attività del Ministero stesso;

e) individuare gli uffici dirigenziali;

f) riorganizzare gli uffici periferici del Ministero secondo il disposto costituzionale sulla base del maggior decentramento possibile delle attribuzioni e delle competenze amministrative; detti uffici assumeranno rispettivamente la seguente nuova denominazione:

1) dipartimento regionale del lavoro, con sede in ogni capoluogo di regione, che svolgerà le competenze già attribuite agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e agli Ispettorati regionali del lavoro; queste ultime strutture vengono soppresse;

2) direzione provinciale del lavoro, con sede in ogni capoluogo di provincia, da cui dipendono le sezioni circoscrizionali previste agli articoli 1 e 2 della legge

n. 56 del 1987; le sezioni predette vengono unificate rispetto ai settori (impiego e agricoltura) in cui operano;

3) Ispettorato provinciale del lavoro, con sede in ogni capoluogo di provincia, che, oltre ad esercitare funzioni di tutela, vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della legislazione sociale e del lavoro, svolgerà anche compiti di coordinamento previsti dall'articolo 4 della legge n. 628 del 1961.

6. L'entrata in vigore dei decreti legislativi o di singole norme degli stessi può essere stabilita con decorrenza non superiore ad un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per quanto concerne gli organi centrali e l'unificazione dei ruoli, e a diciotto mesi per quanto concerne la riorganizzazione degli uffici periferici e per la concreta attuazione di ogni altra disposizione prevista dalla presente legge.

6-bis. Le attribuzioni degli organi centrali e regionali avranno come oggetto attività di programmazione, di coordinamento, di impulso e di promozione, di indirizzo e di vigilanza e controllo.

6-ter. Il Dipartimento regionale del lavoro comprende l'Agenzia regionale per l'impiego, che svolge compiti ad essa attribuiti in coordinamento con il Dipartimento stesso.

6-quater. Le attribuzioni degli organi provinciali e circoscrizionali avranno come oggetto la realizzazione dei fini istituzionali del Ministero sotto il profilo direttamente operativo.

1. 11. (1. 41.)

Vincenzo Mancini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: che espleta anche le funzioni ad oggi demandate alle Agenzie regionali per l'impiego, che vengono, in conseguenza, soppresse.

1. 12. (1. 31.)

Pieroni, Giuliari, Scalia, Turroni, Mattioli.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:* e il Ministero dei lavori pubblici.

1. 13. (2. 26.)

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi,  
Zanferrari Ambroso.

*Al comma 9, sostituire le parole:* il Ministero dei trasporti e della navigazione *con le seguenti:* il Ministero delle grandi infrastrutture, dei trasporti, dei lavori pubblici e della navigazione.

1. 14. (2. 27.)

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi,  
Zanferrari Ambroso.

*Al comma 9, dopo la parola:* Ministeri *inserire le seguenti:* e del Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene a viabilità, ferrovie, tramvie, funicolari, aeroporti, eliporti, autostazioni e infrastrutture speciali nei trasporti pubblici, servizi pubblici automobilistici e di navigazione interna, Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), autostrade e trafori in concessione per le competenze amministrative, tecniche, ispettive, uffici speciali e autostrade.

1. 15. (2. 47.)

Pironi, Giuliani, Scalia, Turroni, Mattioli.

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole:* Ministero dell'ambiente *con le seguenti:* Ministero di cui all'articolo 1-bis.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* Ministero dell'ambiente *con le seguenti:* Ministero di cui all'articolo 1-bis;

*al comma 11 e ovunque ricorrano, sostituire le parole:* Ministero dell'ambiente *con le seguenti:* Ministero di cui all'articolo 1-bis;

*dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Soppressione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici e istituzione del Ministero del territorio e dell'ambiente).*

1. Sono soppressi i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente.

2. È istituito il Ministero del territorio e dell'ambiente, al quale sono trasferite funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Al Ministero del territorio e dell'ambiente sono devolute le attribuzioni nelle materie attinenti il governo del territorio dei seguenti Ministeri e Dipartimenti:

a) Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) Ministero dei trasporti e della navigazione;

c) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d) Dipartimento delle aree urbane.

1. 16. (2. 46.)

Turroni, Giuliani, Scalia, Mattioli, Pironi.

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole:* Ministero dell'ambiente *con le seguenti:* Ministero del territorio e dell'ambiente.

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, e ovunque ricorrano, sostituire le parole:* Ministero dell'ambiente *con le seguenti:* Ministero del territorio e dell'ambiente.

1. 17. (2. 28.)

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi,  
Zanferrari Ambroso.

*Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole:* e di difesa.

1. 60. (2. 58.)

Cerutti.

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

10-bis. Le funzioni e le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica dei trasporti (CI-PET) sono trasferite al Ministero dei trasporti e della navigazione.

1. 18. (2. 19.)

Piscitello, Novelli, Pollichino.

*Al comma 11, primo periodo, dopo la parola: ambiente inserire le seguenti: e del Ministro dei lavori pubblici.*

*Conseguentemente, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* Analogamente si provvede alla individuazione e al trasferimento di mezzi finanziari, personale e uffici del Ministero dei lavori pubblici, secondo quanto previsto dal comma 9, al Ministero dei trasporti e della navigazione.

1. 19. (2. 43.)

Pieroni, Giuliani, Scalia, Turroni, Mattioli.

*Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare.*

1. 61. (2. 59.)

Cerutti.

*Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: si provvede inserire le seguenti: a rideterminare la competenze del Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di interventi per la difesa del mare recate dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, nonché dalle pertinenti convenzioni internazionali, ed.*

1. 62. (2. 60.)

Cerutti.

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

11-bis. Con decreti del Ministro dell'ambiente e del Ministro delle risorse

agricole, alimentari e forestali si provvede al trasferimento alle dipendenze del Ministero dell'ambiente del Corpo forestale dello Stato.

1. 20. (2. 45.)

Pratesi, Giuliani, Scalia, Turroni, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 12, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) dipartimenti, in numero non superiore a quattro, per l'assolvimento delle funzioni in materia di trasporti terrestri, di navigazione marittima e interna, ad eccezione di quella lacuale, di navigazione aerea e di sicurezza dei trasporti e della navigazione, nonché per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità.

1. 21. (2. 42.)

Ronchi, Giuliani, Scalia, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 12, lettera a), dopo le parole: trasporti terrestri inserire le seguenti: , di lavori pubblici, di grandi infrastrutture.*

1. 22. (2. 29.)

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi, Zanferrari Ambroso.

*Al comma 12, lettera a), sostituire le parole da: navigazione aerea fino a: superiore a tre con le seguenti: di navigazione aerea e di sicurezza dei trasporti e della navigazione, in numero non superiore a quattro.*

1. 23. (2. 22.)

Fischetti, Brunetti, Lucio Magri.

*Al comma 13, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) la competenza per il riordino, la progettazione e la programmazione delle

reti è attribuita al Ministro dei trasporti e della navigazione.

**1. 24.** (2. 48.)

Pieroni, Giuliari, Scalia, Turroni, Mattioli.

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

13-bis. Con i regolamenti di cui al comma 13 saranno altresì organizzati per ambiti territoriali omogenei, secondo criteri di economicità e funzionalità, gli uffici periferici civili dei dipartimenti e dei servizi di cui al comma 12, per l'assolvimento dei compiti in materia di trasporti terrestri, di navigazione marittima interna, di navigazione aerea, di sicurezza dei trasporti e della navigazione.

\* **1. 25.** (2. 7.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

13-bis. Con i regolamenti di cui al comma 13 saranno altresì organizzati per ambiti territoriali omogenei, secondo criteri di economicità e funzionalità, gli uffici periferici civili dei dipartimenti e dei servizi di cui al comma 12, per l'assolvimento dei compiti in materia di trasporti terrestri, di navigazione marittima e interna, di navigazione aerea, di sicurezza dei trasporti e della navigazione.

\* **1. 26.** (2. 41.)

Ronchi, Giuliari, Scalia, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 14, sopprimere le parole da: e in misura fino alla fine del comma.*

**1. 64.** (2. 61.)

Cerutti.

*Al comma 14, dopo le parole: posti coperti inserire le seguenti: anche da personale in soprannumero.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

65-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale mi-

litare) — capitolo 1378/Difesa — per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460/Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto

del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

65-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 65-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

1. 27. (2. 8.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

17-bis. L'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, senza aumento di organico né di spesa complessiva, e dipende dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396. Ferme restando le attribuzioni di cui al regio decreto 18 febbraio 1940, n. 194, sono attribuiti al Comando generale i compiti di impiego e di gestione del personale, dei mezzi e delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto e le funzioni e di coordinamento delle attività tecnica, operativa e di polizia svolte dagli uffici marittimi periferici. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate la struttura del comando generale ed il procedimento di nomina e le attribuzioni del comandante e del vice comandante generale. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle capitanerie di porto e del Sistema difesa mare.

1. 65. (2. 62.)

Cerutti.

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

17-bis. L'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto senza aumento di organico né di spesa complessiva, e dipende dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396. Ferme restando le attribuzioni di cui al regio decreto 18 febbraio 1940, n. 194, sono attribuiti al comando generale i compiti di impiego e di gestione del personale, dei mezzi e delle strutture del Corpo delle capitanerie di porto e le funzioni di coordinamento delle attività tecnica, operativa e di polizia svolte dagli uffici marittimi periferici. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati la struttura del comando generale ed il procedimento di nomina e le attribuzioni del comandante e del vice comandante generale. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle capitanerie di porto.

1. 63. (2. 25.)

Gualco.

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

17-bis. L'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, senza aumento di organico e di spesa complessiva, e dipende dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396. Ferme restando le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, sono attribuiti al comando generale i compiti di impiego e di gestione, del personale, dei mezzi e delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto e le funzioni di coordinamento della attività tecnica, operativa e di polizia svolte dagli uffici marittimi periferici.

Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate la struttura del Comando generale ed il procedimento di nomina e le attribuzioni del comandante e del vice comandante generale. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle Capitanerie di porto.

1. 33. (2. 56.)

Valensise, Matteoli, Parlato.

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

17-bis. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, senza aumento di organico né di spesa complessiva, e dipende dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396. Sono attribuiti al Comando generale i compiti di amministrazione, d'impiego e di gestione del personale, dei mezzi e delle strutture del Corpo delle capitanerie di porto e le funzioni di coordinamento delle attività tecnica, operativa e di polizia svolte dagli uffici marittimi periferici. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle capitanerie di porto, dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM) e del Sistema difesa mare (Si.d.mare).

1. 32. (2. 15.)

Valensise, Parlato.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
DEMITRY 1. 34.

*Al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e del sistema difesa mare.

0. 1. 34. 1. (2. 63).

Cerutti.

*Dopo il comma 17 inserire il seguente:*

17-bis. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, senza aumento di organico e di spesa complessiva, dipende dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolge le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle capitanerie di porto.

1. 34.

Demitry, Del Basso De Caro.

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

17-bis. L'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto dipende dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396. Ferme restando le attribuzioni di cui al regio decreto 18 febbraio 1940, n. 194, sono ad esso attribuiti i compiti di impiego e di gestione del personale, dei mezzi e delle strutture del Corpo delle capitanerie di porto e le funzioni di coordinamento delle attività tecnica, operativa e di polizia svolte dagli uffici marittimi periferici.

1. 31. (2. 25.)

Lia.

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

17-bis. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e il Corpo delle capitanerie di porto sono posti alle dipendenze del Ministero dell'ambiente nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolgono le attribuzioni di cui al regio decreto 19

febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni e integrazioni.

1. 69. (2. 20.)

Piscitello, Novelli, Pollichino.

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

17-bis. La funzione di vigilanza sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è trasferita al Ministero dell'ambiente. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono definite, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove norme di organizzazione dell'ICRAM, la composizione del consiglio di amministrazione e le modalità di coordinamento ed integrazione delle relative attività con quelle dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. Dal 1994 il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente.

1. 28.

Lucchesi.

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

17-bis. La funzione di vigilanza sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), esercitata dal Ministero della marina mercantile ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è trasferita al Ministero dell'ambiente. Il Ministro dell'ambiente provvede, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare la composizione del Consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva dell'Istituto stesso. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono altresì definite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove norme di organizzazione dell'ICRAM. Il contributo ordinario per le

spese relative al funzionamento dell'ICRAM, di cui all'articolo 9, secondo comma, della citata legge n. 41 del 1982, è iscritto dal 1994 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente.

1. 30.

Brunetti, Fischetti, Ramon Mantovani, Caprili.

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

17-bis. La funzione di vigilanza sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è trasferita al Ministero dell'ambiente. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono definite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove norme di organizzazione dell'ICRAM. Dal 1994 il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente.

1. 29.

Crucianelli, Guerra, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Muzio, Carcarino.

*Dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

18-bis. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di aviazione civile sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire al Ministero dei trasporti e della navigazione la competenza in materia di programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza dell'attività e degli enti di settore;

b) istituire l'Agenzia per l'aviazione civile, con personalità giuridica di diritto pubblico, alla quale sono attribuite le funzioni di regolamentazione tecnica ed economica del settore, di controllo delle

concessioni e degli interventi di potenziamento delle infrastrutture e le altre funzioni attualmente esercitate dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dal Registro aeronautico;

c) prevedere la conseguente soppressione del Registro aeronautico italiano;

d) determinare in prima applicazione le dotazioni organiche dell'Agenzia di cui alla lettera b) in misura non superiore ai posti coperti o per i quali è stato bandito concorso alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Direzione generale dell'aviazione civile e il Registro aeronautico italiano.

18-ter. Le fonti di finanziamento dell'Agenzia sono costituite dalle entrate e dai trasferimenti dal bilancio dello Stato attualmente spettanti alla Direzione generale dell'aviazione civile e al Registro aeronautico italiano, nonché da una quota dei diritti per l'imbarco passeggeri e merci e per il rilascio delle licenze per l'aviazione generale, determinata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

18-quater. Negli aeroporti sono istituiti appositi comitati, presieduti dal direttore dell'aeroporto e con la partecipazione delle amministrazioni pubbliche, degli enti locali e degli altri soggetti interessati, al fine di coordinare le attività che si svolgono nello scalo, con la facoltà di adottare ordinanze vincolanti.

1. 66. (2. 64.)

Cerutti.

*Sopprimere il comma 19.*

1. 35. (2. 30.)

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi, Zanferrari Ambroso.

*Al comma 21, primo periodo, sopprimere le parole: , il Comitato interministeriale*

riale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

*Conseguentemente, all'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

16. L'autorizzazione di spesa di cui al capitolo 4005 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1994 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, relativi alla costruzione delle infrastrutture militari, è ridotta di un miliardo di lire.

1. 36. (ex 5. 6.)

Brunetti, Lucio Magri, Russo  
Spena, Dorigo.

*Al comma 21, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.*

1. 37. (5. 18.)

Formenti, Brambilla, Oreste Rossi.

*Al comma 21, secondo periodo, sopprimere le parole: , fatta eccezione per.*

1. 39. (5. 21.)

Turroni, Giuliani, Scalia.

*Al comma 21, secondo periodo, sopprimere le parole: per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia.*

1. 40. (5. 23.)

Turroni, Giuliani, Scalia.

*Al comma 24, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento alla impostazione, alla proposta ed all'attuazione dei contenuti del Programma*

triennale di azione pubblica per la protezione dell'ambiente così come approvato dal CIPE ai sensi della lettera a).

1. 41. (5. 16.)

Formenti, Brambilla, Oreste Rossi.

*Al comma 24, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

c-bis) attribuzione delle funzioni e delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica dei trasporti (CIPET) al Ministero dei trasporti e della navigazione.

1. 42. (5. 35.)

Pironi, Giuliani, Scalia, Turroni, Mattioli.

*Al comma 25, sopprimere le parole: e del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.*

1. 43. (5. 17.)

Formenti, Brambilla, Oreste Rossi.

*Al comma 28, nell'allegato elenco n. 1, aggiungere le voci: Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale operante presso il Ministero dell'ambiente; Commissione tecnico-scientifica operante presso il Ministero dell'ambiente; Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente; Commissione per la definizione delle linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti prevista dal decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990; Commissione per la fissazione delle metodiche.*

1. 44. (5. 15.)

Formenti, Brambilla, Oreste Rossi.

*Al comma 28, nell'allegato elenco n. 1, aggiungere la voce: Comitato centrale dell'artigianato.*

1. 45. (5. 32.)

Pironi, Giuliani, Scalia, Turroni.

## XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1993

*Al comma 28, sopprimere la lettera b).*

**1. 46.** (5. 33.)

Turroni, Giuliari, Scalia, Mattioli, Pieroni.

*Sostituire il comma 30 con il seguente:*

30. L'Autorità per l'Adriatico, prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 57, è trasformata in Autorità di bacino, prevista dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, con i compiti attribuiti dalla citata legge n. 57 del 1990.

**1. 48.**

Gualco, Sanese, Moioli Viganò, Ricciuti, Rojch, Santuz.

*Al comma 32, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo agli enti compresi nell'elenco annesso alla legge 20 marzo 1975, n. 70.*

**1. 49.** (6. 25.)

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

*Al comma 33, lettera a), n. 1, aggiungere, in fine, le parole: ed al settore agricolo.*

**1. 50.**

Ricciuti, Bruni, Torchio, Zambon, Carli, Francesco Ferrari, Castellotti, Lattanzio, Tealdi, Berni, Luigi Rinaldi, Giovannardi, Urso, Zarro, Vincenzo Mancini, Napoli, Nardone, Lettieri, Abaterusso, Oliverio, Bargone, Staniscia, Sitra, De Simone.

*Al comma 33, lettera a), sopprimere il numero 3).*

**1. 52.** (6. 13.)

Valensise, Parlato.

*Al comma 33, lettera a), sopprimere il numero 4).*

**1. 53.** (6. 9.)

Gelipi.

*Al comma 33, lettera a), numero 5. 1), aggiungere in fine, le parole: non utilizzato per fini istituzionali dell'ente stesso.*

**1. 54.** (6. 14.)

Piscitello, Novelli, Pollichino.

*Al comma 33, lettera a), dopo il numero 5. 3), aggiungere il seguente:*

5. 4) La revisione del contenzioso in materia previdenziale.

**1. 55.** (6. 10.)

Gelipi.

*Dopo il comma 36, inserire il seguente:*

36-bis. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai nn. 1) e 2) della lettera a) del comma 33 e alla lettera a) del comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire che il controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o risultante dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

**1. 56** (6. 19-bis.)

Gualco, Sanese, Moioli Viganò, Ricciuti, Rojch, Santuz.

*Al comma 38, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

Conseguentemente, all'articolo 3, aggiungere i seguenti commi:

65-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale mi-

litare) — capitolo 1378/Difesa — per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460/Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (Finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (Finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

## XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1993

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire;

65-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 65-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

1. 57. (6. 4.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

*Al comma 40, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applicano inoltre al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, che viene trasformato in ente di diritto privato.*

1. 58. (6. 20.)

Ostinelli.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Soppressione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici e istituzione del Ministero del territorio e dell'ambiente).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni occorrenti per il riordino dei Ministeri e degli altri soggetti statali, o di rilevanza nazionale, aventi funzioni in materie attinenti il governo del territorio.

2. È istituito il Ministero del territorio e dell'ambiente.

3. Al Ministero del territorio e dell'ambiente sono devolute le attribuzioni, che siano state e che vengono ancora riservate allo Stato, nelle materie attinenti il governo del territorio dei seguenti Ministeri:

a) Ministero dei lavori pubblici;

b) Ministero dell'ambiente;

c) Ministero per i beni culturali e ambientali;

d) Ministero della marina mercantile;

e) Ministero dei trasporti;

f) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il Ministro del territorio e dell'ambiente esercita altresì le funzioni attribuite al Ministro per i problemi delle aree urbane. Il Dipartimento per i problemi delle aree urbane, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è trasferito alle dipendenze del Ministero del territorio e dell'ambiente.

5. I Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono soppressi.

6. Le direzioni generali, gli organi periferici e qualsiasi altro ufficio o servizio dei Ministeri di cui al comma 3, che abbiano competenze e funzioni in materie attinenti il governo del territorio, sono trasferiti alle dipendenze del Ministero del territorio e dell'ambiente.

7. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché gli organi consultivi, comunque denominati, dei predetti Ministeri, sono soppressi.

8. Presso il Ministero del territorio e dell'ambiente è costituito il Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente. Il Governo con le disposizioni di cui all'articolo 1 ne definisce le competenze e l'assetto funzionale.

9. Il Comitato dei ministri per i servizi tecnici e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è soppresso; le relative funzioni sono attribuite al Ministro del terri-

torio e dell'ambiente. I Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono trasferiti presso il Ministero del territorio e dell'ambiente, restando assicurate la loro autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa. Per la relativa riorganizzazione valgono le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, in quanto compatibili.

10. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, uno o più testi unici contenenti norme legislative statali relative alla tutela dell'integrità fisica del territorio, secondo i principi e i criteri direttivi determinati dal presente articolo.

11. Le norme di leggi o di atti aventi valore di legge statali, concernenti la difesa del suolo da ogni fenomeno di degrado, la salvaguardia dagli effetti dei fenomeni sismici, la qualità delle acque e dell'aria e la sua tutela da ogni fenomeno di deterioramento, la preservazione delle risorse irriproducibili, la prevenzione dell'inquinamento acustico, lo smaltimento dei rifiuti solidi di ogni genere e provenienza, con esclusione di quelle dettate da leggi speciali per zone particolari, sono, apportando ogni necessaria modificazione ed integrazione, adeguate ai principi della presente legge, ed in particolare alle norme di cui ai successivi commi del presente articolo, e coordinate con queste ultime e tra loro.

12. I piani di bacino costituiscono lo strumento fondamentale di definizione sistematica delle scelte inerenti le tematiche di cui al comma 11. Le loro disposizioni possono essere specificate mediante piani generali di bonifica, piani di risanamento delle acque, piani di utilizzazione delle risorse idriche, piani per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, piani di smaltimento dei rifiuti, ed altri piani relativi a singole pertinenti tematiche.

13. I bacini già definiti quali bacini di rilievo interregionale sono assimilati ai bacini di rilievo nazionale.

14. Ai piani di bacino relativi ai bacini di cui al comma 13, adottati dai competenti comitati istituzionali, possono essere apportate, con l'atto di approvazione, le modificazioni e le integrazioni ritenute necessarie per un più efficace conseguimento delle finalità di tutela dell'integrità fisica del territorio. I predetti piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità a deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Con i decreti di approvazione dei piani sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche ed alle risorse idriche, nonché ogni altra funzione amministrativa precedentemente riservata allo Stato e concernente le tematiche disciplinate dai piani, ove non attenga ad imprescindibili esigenze di carattere unitario sovraregionale.

15. I piani volti a specificare, ai sensi del comma 12, le disposizioni dei piani di bacino relativi ai bacini di cui al comma 13, sono parte della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale e subregionale e sono disciplinati dalle norme legislative regionali.

16. Le eventuali osservazioni formulate dai competenti organi periferici dello Stato in merito alle disposizioni della pianificazione regionale e/o subregionale, ove rilevino un mancato rispetto delle disposizioni dei piani di bacino relativi ai bacini di cui al comma 13, ovvero degli indirizzi e dei criteri per la pianificazione di bacino relativamente ai bacini di rilievo regionale, sono vincolanti. L'entrata in vigore di tali disposizioni della pianificazione regionale e/o subregionale è subordinata al raggiungimento di intese con i predetti organi dello Stato. Qualora tali intese non siano raggiunte entro la data di approvazione delle predette disposizioni, ovvero di completamento delle relative verifiche di conformità, la regione, ovvero la provincia o la città metropoli-

tana, quando sia soggetto competente a verificare la conformità degli strumenti di pianificazione, sottopone la questione al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale si pronuncia in via definitiva con decreto emanato a norma del comma 14.

17. I piani di bacino, ovvero i relativi programmi di intervento, possono stabilire quali trasformazioni di immobili, od altre azioni, da essi previste, debbano attuarsi previa acquisizione pubblica degli immobili, o dei complessi di immobili, o degli ambiti territoriali interessati, esattamente individuandoli mediante idonei elaborati cartografici. L'entrata in vigore dei predetti piani o programmi ha efficacia di dichiarazione d'interesse generale dei motivi delle previste acquisizioni pubbliche.

18. Il campo d'applicazione delle norme legislative concernenti la qualità dell'aria e la sua tutela deve coincidere con l'intero territorio nazionale.

19. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un decreto legislativo un testo unico contenente le norme relative alla tutela dell'identità culturale del territorio, secondo i principi e i criteri direttivi determinati dal presente articolo.

20. Le norme di cui al regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, al regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, alla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, al decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1972, n. 487, alla legge 12 aprile 1973, n. 202, alla legge 1° marzo 1975, n. 44, alla legge 27 maggio 1975, n. 176, alla legge 30 ottobre 1975, n. 873, agli articoli 82 ed 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le altre norme attinenti il patrimonio culturale della Repubblica con esclusione di quelle dettate da leggi speciali per zone

particolari, sono, apportando ogni necessaria modificazione ed integrazione, adeguate ai principi della presente legge, ed in particolare alle norme di cui al presente articolo e coordinate con esse e tra loro.

21. Sono considerati elementi costitutivi dell'identità culturale del territorio:

a) le componenti strutturanti la forma del territorio, quali:

1) i rilievi montani e collinari;

2) le coste e le isole marine, nonché le zone marine antistanti e circostanti;

3) il sistema delle acque superficiali, comprensivo dei corpi idrici, dei terreni circostanti, delle isole lacuali e fluviali;

4) i terreni coperti da vegetazione arborea, forestale o boschiva, di origine naturale e/o artificiale, nonché i terreni temporaneamente privi, totalmente o parzialmente, della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici distruttivi;

5) le zone corografiche, coincidenti o meno, in tutto od in parte, con componenti suindicate, configuranti paesaggi significativi, naturali o trasformati ad opera dell'uomo;

b) le componenti fisiche e biologiche, nonché le loro associazioni, che presentano singolari e/o significative caratteristiche mineralogiche, patrografiche, geologiche, geomorfologiche, paleontologiche, floristiche, faunistiche, anche in ragione dei processi dinamici, generativi e/o in atto, ovvero delle condizioni di equilibrio, che le contraddistinguono, con particolare riferimento ai vulcani, ai ghiacciai ed ai circhi glaciali, alle zone umide ed a biocenosi, biotopi ed ecosistemi complessi;

c) le testimonianze di specifiche modalità di rapporto tra l'uomo e l'ambiente, quali:

1) particolari qualità e/o forme di coltura agraria, ovvero di altre attività

primarie, compresa quella estrattiva, nonché particolari forme di organizzazione proprietaria dei terreni, quali usi civici, università agrarie, comunali, comunelli, partecipanze e simili;

2) peculiari forme di infrastrutturazione del territorio, quali: centuriazioni nella loro struttura complessiva e/o nei loro elementi o segni, in relazione alla rispettiva permanenza e riconoscibilità; altre peculiari forme di appoderamento, ovvero bonifiche od irrigazioni storiche e relativi sistemi di viabilità e/o canalizzazione delle acque; terrazzamenti; elementi o tracciati di viabilità storica, anche acquea;

3) gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane, le addizioni urbane aventi un impianto urbanistico significativo, le strutture insediative, anche minori od isolate, che presentino, singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di civiltà, nonché le rispettive zone di integrazione ambientale;

d) gli immobili ed i complessi di immobili, coincidenti o meno con elementi od ambiti considerati alla lettera c), nonché le cose mobili, di interesse archeologico, paleontologico, artistico, storico, storico-testimoniale, etnologico e demoantropologico, quali:

1) le cose appartenenti alla preistoria ed all'antichità, nonché quelle di età posteriore, costituenti, singolarmente o nel loro complesso, testimonianza di civiltà, e di insediamenti o di giacimenti, terrestri o subacquei, conosciuti o conoscibili prevalentemente attraverso la scoperta di resti materiali;

2) le aree archeologiche, intese come i luoghi, ricadenti anche nelle acque interne o territoriali, comprendenti complessi di cose di interesse archeologico, anche soltanto parzialmente rinvenute, ovvero come i luoghi contenenti cose di interesse archeologico non ancora rinvenute e la cui esistenza sia rivelata da lavori compiuti sul suolo, o sia nota o

supposta in base a testimonianze storiche, a prospezioni tecniche, a rilievi aerofotografici o ad altri mezzi;

3) le unità edilizie e gli spazi scoperti, aventi riconoscibili e significative caratteristiche strutturali, tipologiche e formali;

4) le unità edilizie e gli spazi scoperti, costituenti esemplari significativi, sotto il profilo del valore artistico od anche soltanto dell'interesse testimoniale, della cultura architettonica.

22. Allo Stato compete la conservazione ed il costante aggiornamento del complesso degli elaborati cartografici, adeguati per numero e scala, recanti le perimetrazioni delle componenti, degli elementi e degli ambiti territoriali, nonché degli immobili e dei complessi di immobili, aventi i requisiti di cui al comma 21.

23. Alle perimetrazioni ed alle identificazioni di cui al comma 22 provvedono:

a) i competenti organi centrali e periferici dello Stato;

b) le regioni.

24. I beni aventi i requisiti di cui al comma 21 devono essere tutelati nelle caratteristiche che conferiscono ai medesimi lo specifico valore e/o interesse, ed utilizzati in termini coerenti con tali caratteristiche, e comunque in modo che non venga recato, per dolo o colpa, pregiudizio alla conservazione delle caratteristiche medesime. Ad essi deve essere favorito l'accesso per motivi di conoscenza e di studio, e deve essere perseguita la possibilità di un loro godimento pubblico tale da garantire sia la loro tutela che l'effettività di tale godimento.

25. I beni di cui al comma 24, ove rientrano nelle proprietà dello Stato o di altri enti pubblici territoriali, sono beni del relativo demanio, o patrimonio indisponibile, e non possono essere alienati se non eccezionalmente e con specifiche norme legislative statali.

26. I proprietari, possessori o detentori o comunque titolari di facoltà di godimento, di beni appartenenti al patrimonio culturale della Repubblica hanno l'obbligo di non alterare le caratteristiche che conferiscono ai beni medesimi lo specifico valore e/o interesse, di preservarli, mediante le azioni necessarie e/o opportune, da offese di agenti esterni e da ogni altra possibile causa di deterioramento o

di degrado, di non rimuoverli, ove così disposto ai sensi delle relative norme legislative, dal luogo di destinazione, e di consentirne, nei limiti e secondo le modalità indicate ai sensi delle relative norme legislative, la pubblica fruizione.

1. 01. (1. 02.)

Turroni, Giuliari, Scalia, Pieroni.

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

*(Semplificazione e accelerazione  
dei procedimenti amministrativi).*

1. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la materia dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, al cui finanziamento si provvede mediante l'apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, istituito dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivamente integrato.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di selezione dei progetti finalizzati e dei progetti-pilota, indica gli elementi essenziali dei medesimi, ne determina le procedure di esame e di approvazione, e stabilisce le modalità di determinazione dei compensi dei componenti degli organi di valutazione.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La compo-

sizione del comitato è di cinque membri, il compenso dei componenti è stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

4. Per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è ridotto di lire 14 miliardi.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

6. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si interpreta nel senso che i progetti possono comportare o consistere nell'applicazione sperimentale e temporanea di regole o procedimenti derogatori della vigente normativa, anche in materia di contabilità generale dello Stato. L'individuazione di tali progetti è effettuata con il decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli atti e sui provvedimenti attuativi dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, il controllo di legittimità della Corte dei conti è esercitato in via consuntiva.

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi.

La concessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedurali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

10. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa ».

11. Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la disposizione del comma 10 non si applica, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali.

12. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« 2. La conferenza stessa è indetta anche quando l'amministrazione precedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti ».

13. In caso di opere e lavori pubblici di interesse nazionale, da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e servizi pubblici nonché di amministrazioni statali, ricompresi nella programmazione di settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa di cui all'articolo 81, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora non sia stata perfezionata entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'ammi-

nistrazione statale competente, può essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi convocata, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia dalla regione.

14. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purché le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonché le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole:* anche in materia di contabilità generale dello Stato.

**2. 1. (8. 1.)**

Piscitello, Novelli, Pollichino.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce:* Procedimento per il rilascio di concessione per lo sfruttamento di giacimenti minerari di interesse nazionale (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620)

**2. 2. (19. 17.)**

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce:* Procedimenti di concessione per l'installazione di depositi di olii minerali (regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367; regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303).

**2. 3. (19. 18.)**

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce:* Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione (articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9).

**2. 4 (19. 19.)**

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce:* Procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni, o trasformazioni di impianti, nonché per le operazioni di trasferimento o concentrazione (articolo 8, comma 7-bis del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452).

**2. 5. (19. 20.)**

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce:* Procedimento di concessione di contributi previsti dall'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, per l'attuazione della politica mineraria.

**2. 6. (19. 21.)**

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce:* Procedimento di riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo per i fini di cui all'articolo 29 della legge n. 49 del 1987 e per l'attività di informazione e di educazione allo sviluppo (articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49; articoli da 39 a 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177).

**2. 7. (19. 22.)**

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, nella ventiduesima voce, dopo le parole:* Procedimento di riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative *aggiungere le seguenti:* e procedimento di concessione dei contributi.

**2. 8. (19. 1.)**

Fava, Crippa, Trabacchini, Ciabbari, Galante.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce:* Procedimento di concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sede di comunità terapeutiche (articolo 128 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 ottobre 1990, *Gazzetta ufficiale* n. 264 del 12 novembre 1990).

2. 9. (19. 30.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce:* Procedimento di concessione di autolinee ordinarie.

2. 10. (19. 31.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce:* Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a ferrovie in concessione.

2. 11. (19. 32.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce:* Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a ferrovie in gestione commissariale governativa.

2. 12. (19. 33.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce:* Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione.

2. 13. (19. 34.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce:* Procedimento di auto-

rizzazione al commercio di presidi medico-chirurgici.

2. 14. (19. 35.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce:* Procedimenti di concessione di finanziamento per la ristrutturazione e costruzione delle caserme forestali e per i lavori di sistemazione idraulico forestale.

2. 15. (19. 36.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce:* Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante (decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989).

2. 16. (19. 24.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce:* Procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e al termine per la messa a regime dell'impianto (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989; decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991).

2. 17. (19. 25.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce:* Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale

## XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1993

naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche.

2. 18. (19. 38.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce: Procedimento di autorizzazione agli scarichi di acque reflue (legge 10 maggio 1976, n. 319).*

2. 19. (19. 26.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce: Procedimento di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio in azienda di rifiuti tossici e nocivi (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441).*

2. 20. (19. 27.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce: Procedimento di autorizzazione all'abitabilità.*

2. 21. (19. 41.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce: Procedimenti di riconoscimento di denominazione di origine dei vini.*

2. 22. (19. 42.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce: Procedimenti di concessione di ausili finanziari a favore di coltivatori di seminativi.*

2. 23. (19. 43.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce: Procedimento di accertamento di conformità di sostanze chimiche nuove.*

2. 24. (19. 44.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce: Procedimento di sopraelevazione di edificio universitario.*

2. 25. (19. 45.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce: Procedimento di rilascio di attestazione igienico-sanitaria a veicolo o contenitore per il trasporto di sostanze alimentari dall'estero.*

2. 26. (19. 46.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce: Procedimento di autorizzazione al trapianto (legge 2 dicembre 1975, n. 644; decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409).*

2. 27. (19. 29.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce: Procedimento di accertamento della compatibilità urbanistica delle opere di interesse statale.*

2. 28. (19. 47.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce: Procedimento di conferimento di permesso di prospezione o ri-*

cerca di idrocarburi in terraferma o in mare.

2. 29. (19. 52.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce:* Procedimento di concessione di contributi in conto capitale a concessionari di unità mineraria che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di economicità di gestione.

2. 30. (19. 54.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce:* Procedimento di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture.

2. 31. (19. 55.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce:* Procedimento di conferimento di permesso di ricerca e di concessione di fluidi geotermici.

2. 32. (19. 56.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce:* Procedimento di concessione per la costruzione di autostrade.

2. 33. (19. 57.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, sopprimere la voce:* Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi.

2. 34. (19. 58.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, aggiungere, in fine, le seguenti voci:*

Procedimento di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni).

Procedimento di assenso alle emissioni sonore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991).

2. 35. (19. 74.)

Formenti, Brambilla, Oreste Rossi.

*Al comma 7, nell'allegato elenco n. 4, aggiungere, in fine, la seguente voce:* Procedimenti in materia di tutela ambientale applicabili agli artigiani e alle piccole e medie imprese dei settori commerciali di servizi.

2. 36. (19. 79.)

Formenti, Brambilla, Oreste Rossi.

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

f) semplificazione degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale per gli artigiani e per le piccole imprese dei settori produttivi, commerciali e di servizi;

g) unificazione a livello regionale dei procedimenti amministrativi e delle relative autorizzazioni, permessi o altro atto di consenso comunque denominato, aventi ad oggetto la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento dei rifiuti anche tossici e nocivi.

2. 37. (19. 76.)

Formenti, Brambilla, Oreste Rossi.

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei

procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale.

2. 38. (19. 75.)

Formenti.

*Al comma 9, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) semplificazione degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale per gli artigiani e per le piccole imprese dei settori commerciali di servizi.

2. 39. (19. 71.)

Ostinelli, Formenti, Brambilla, Oreste Rossi.

*Al comma 9, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

2. 40. (19. 64.)

Turrone, Giuliani, Scalia, Mattioli, Pieroni.

*Sopprimere i commi 10 e 11.*

2. 41. (19. 5. e 19. 6.)

Piscitello, Novelli, Pollichino.

*Sopprimere il comma 10.*

\* 2. 42. (19. 61.)

Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Sopprimere il comma 10.*

\* 2. 43. (19. 5.)

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

*Al comma 10, al capoverso, primo periodo, dopo le parole: attività privata inserire le seguenti: anche di difesa ambientale.*

2. 44. (19. 73.)

Formenti, Ostinelli, Brambilla, Oreste Rossi.

*Al comma 10, al capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: ad autorizzazione fino a: denominato con le seguenti: anche ai sensi della legislazione ambientale vigente, ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso, o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie.*

2. 45. (19. 10.)

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi, Zanferrari Ambroso.

*Al comma 10, al capoverso, primo periodo, dopo le parole: comunque denominato inserire le seguenti: ad esclusione delle concessioni edilizie.*

2. 46. (19. 62.)

Turrone, Giuliani, Scalia, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 10, al capoverso, primo periodo, dopo le parole: comunque denominato inserire le seguenti: ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi n. 1089 del 1939, n. 1497 del 1939, e n. 431 del 1985.*

2. 47. (19. 63.)

Turrone, Giuliani, Scalia, Mattioli, Pieroni.

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

10-bis. Con regolamento governativo da emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e

previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi di cui al comma 4 del presente articolo in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessività degli accertamenti richiesti.

2. 48. (19. 4.)

Latronico, Ostinelli, Arrighini, Castellazzi.

*Al comma 11, dopo la parola: denominato inserire le seguenti:* può causare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali oppure.

2. 49.

Crucianelli, Marino, Guerra, Renato Albertini, Bergonzi, Caprili, Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Sestero Giannotti, Lento, Muzio, Carcarino, Azzolina, Calini Canavesi, Bolognesi, Barzanti, Goracci, Cangemi.

*Sopprimere il comma 12.*

\* 2. 50. (19. 13.)

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

*Sopprimere il comma 12.*

\* 2. 51. (19. 6)

Piscitello, Novelli, Pollichino.

*Sopprimere il comma 12.*

\* 2. 52 (19. 65)

Turroni, Giuliari, Scalia, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 12, al capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* è indetta con le seguenti: può essere indetta.

2. 53. (19. 12)

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

*Al comma 12, al capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* fatta salva la pronuncia delle autorità preposte a pareri di natura ambientale e paesaggistica che devono essere sempre espressi.

2. 54. (19. 66)

Ronchi, Giuliari, Scalia, Turroni, Mattioli, Pieroni.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
ZANFERRARI 2. 55.

*All'emendamento 2. 55, al capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente:*

2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri.

0. 2. 55. 1.

La Commissione.

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

12-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni sono assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera del Consiglio dei ministri o della Giunta regionale. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi ».

2. 55. (19. 9)

Zanferrari Ambroso, Galli, Lu-setti.

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

12-bis. In caso di dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi, decide il presidente della regione, previa delibera della Giunta regionale. I pareri sulla decisione del presidente della regione si intendono espressi favorevolmente trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle relative richieste.

2. 56. (19. 77)

Formenti.

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

12-bis. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 14 e i commi 3 e 4 dell'ar-

ticolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. 57.

Zanferrari Ambroso.

*Sopprimere il comma 13.*

\* 2. 58. (19. 7)

Piscitello, Novelli, Pollichino.

*Sopprimere il comma 13.*

\* 2. 59. (19. 68)

Turroni, Giuliani, Scalia, Mattioli, Pieroni.

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE (\*)

## ART. 3.

*(Pubblico impiego).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti più di 320 magistrati con decorrenza non anteriore al 1° giugno 1994, nel corso del 1995 non più di 310 magistrati con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 1995 e non più di altri 310 con decorrenza non anteriore al 1° dicembre dello stesso anno.

2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unità nell'anno 1994. Per le restanti unità le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996.

3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonché quelle relative ai concorsi già banditi alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non anteriore al 1° marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1° settembre 1994.

4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli 1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994.

5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi *standard* di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della documentazione richiesta, verifica la congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro.

6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonché ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e dei commi 4-ter e 4-sexies dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. È escluso dal calcolo il personale in soprannumero che potrà essere riassorbito attraverso il ricorso alle procedure di mobilità.

(\*) La Commissione propone lo stralcio dei commi da 5 a 9 dell'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

## XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1993

7. Restano comunque salve le piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, e dalla legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonché dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

9. Alla copertura dei posti disponibili presso le amministrazioni di cui al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, si provvede, per il 1994, fino al 50 per cento delle vacanze e, per il biennio 1995-1996, per aliquote determinate annualmente con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, in base alla verifica dei carichi di lavoro svolta ai sensi del comma 5. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo nonché quelle contenute nell'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

10. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura delle vacanze al 31 dicembre 1992. Sono altresì prorogate sino al 31 agosto 1994 le graduatorie degli idonei in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le disposizioni dei commi 8, 23 e 27 non si applicano agli enti locali che negli ultimi quattro anni non abbiano dichiarato il dissesto ai sensi dell'articolo

25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, e che dal conto consuntivo non presentino condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscano inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato, ed a condizione che, nell'esercizio della propria autonomia, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla rideterminazione delle dotazioni organiche con i criteri di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. Le disposizioni dei commi 8, 23 e 27 non si applicano, altresì, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non si trovino in condizione di squilibrio finanziario.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 132 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano anche al personale degli enti locali di cui al comma 11.

13. Le procedure indicate dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano al personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, a richiesta dell'ente presso cui lo stesso presta servizio. A tal fine detto personale è equiparato a quello di cui al predetto articolo 35, comma 2, lettera a).

14. Gli enti locali che, nel triennio successivo all'esercizio finanziario 1993, dovessero trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 25 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale che risulterà in esubero rispetto alla dotazione organica determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo. A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 46 a 51 del presente articolo.

15. Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 14 le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) non

ancora privatizzate che svolgano attività di assistenza a favore di anziani e disabili. Tale deroga, ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non opera qualora tali enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo articolo 31, comma 1.

16. In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8, alla scuola si applica l'articolo 4, all'amministrazione della giustizia si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo, all'università e agli enti di ricerca si applica l'articolo 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 8, alla sanità si applica l'articolo 7, commi da 1 a 8.

17. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché quella dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilità, è consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unità.

19. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 18 si applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio.

20. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'articolo 36, comma 1, lettere b) e c), e dall'articolo 42, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

21. Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di governo ed elettivi, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacità e delle attitudini.

22. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validità anche per gli anni scolastici successivi al 1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano accantonati a tal fine al 1° settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonché per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995.

23. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi.

24. La disposizione di cui al comma 23 non si applica al personale della scuola e alle istituzioni universitarie, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia e delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; non si applica inoltre al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari ed al personale a contratto assunto ai sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomatico-consolari e presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

25. Per effetto della disposizione di cui al comma 24 le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898,

così come modificata e integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104, sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni.

26. In relazione alle proprie esigenze funzionali le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono rideterminare, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la ripartizione territoriale dei posti messi a concorso, ove non risulti già intervenuta l'assegnazione di sede.

27. Non possono essere stabiliti più di due rapporti di lavoro autonomo per prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona, nell'arco di un anno.

28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi da 5 a 27 determinano responsabilità personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.

29. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonché dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al quale il dipendente è assegnato, i motivi del provvedimento, nonché la permanenza di tali motivi.

30. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi dei provvedimenti che comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.

31. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore

della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. È vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari.

32. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse.

33. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso.

34. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

35. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

36. Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

37. Il terzo comma dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di un mese ».

38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5

febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'articolo 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo.

39. Il primo comma dell'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano all'impiegato tutti gli assegni, ridotti della metà, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano all'impiegato tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario ».

40. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorché i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

41. Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

42. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.

43. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 42 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri diret-

tivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:

a) contenimento complessivo della spesa;

b) attribuzione delle indennità e degli assegni, che mantengono la loro natura non retributiva, sulla base degli oneri connessi al servizio all'estero;

c) individuazione dei criteri per la determinazione del trattamento economico complessivo che, per le componenti di cui alla lettera b), deve essere commisurato alle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, con speciale riguardo alle esigenze delle singole sedi, ai carichi di famiglia, al costo della vita con particolare riferimento a quello degli alloggi e del personale domestico e dei servizi, agli oneri di varia natura derivanti da condizioni ambientali o di disagio, tenuto conto altresì dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi della Comunità europea e negli altri Paesi maggiormente industrializzati; previsione, per il trattamento metropolitano del personale istituzionalmente chiamato a svolgere periodico servizio presso gli uffici all'estero, di specifiche indennità collegate alle effettive esigenze del servizio;

d) previsione di aggiornate e puntuali procedure di controllo e verifica sull'effettuazione delle spese di rappresentanza.

44. Ad analoghi principi e criteri, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti, saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a regolare la materia per le categorie di dipendenti non disciplinate dal comma 43.

45. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 42, 43 e 44, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.

46. Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisito il parere delle rappresentanze sindacali, anche in base alle comunicazioni da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dichiara l'eccedenza dei dipendenti pubblici, in conseguenza: dell'attuazione delle operazioni di riordino e di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici; delle operazioni di trasformazione in società di diritto privato delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di lavoro, con le modalità stabilite nel comma 5 del presente articolo.

47. I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sulla base di criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali sono collocati in disponibilità. Ad essi è corrisposta, per la durata della disponibilità, un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, ancorché connesso a servizi e funzioni di carattere speciale. L'indennità non può comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000 lorde mensili, fatta salva la corresponsione, ove dovuta, dell'assegno per il nucleo familiare. Il periodo di disponibilità è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, senza oneri a carico del personale, e non può superare la durata di ventiquattro mesi prorogabili per una sola volta e con un trattamento inferiore del 20 per cento rispetto a quello del precedente biennio sulla base di criteri generali ed obiettivi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per ulteriori dodici mesi. Tale proroga non può essere applicata a dipendenti pubblici che abbiano rifiutato la proposta di trasferimento nel corso del periodo di collocamento in disponibilità.

48. Sono escluse dalla collocazione in disponibilità le categorie protette assunte in base alle vigenti norme.

49. Per il collocamento in disponibilità, il Governo, con il regolamento di cui

al comma 51, determina criteri generali di priorità. Questi assicurano che la percentuale degli appartenenti a un sesso non possa essere superiore alla percentuale del personale dello stesso sesso presente nel profilo professionale dell'ufficio interessato. Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125.

50. Il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilità volontaria o d'ufficio. Il collocamento in disponibilità cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilità. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di età per l'accesso ai pubblici concorsi.

51. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 46 a 50, anche in relazione con la disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

52. L'articolo 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983, si calcola sulla base degli stipendi iniziali tabellari come previsto dall'articolo 3, primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425.

53. All'articolo 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sono soppresse le parole « sull'equo indennizzo, ».

54. L'articolo 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si

considera ai fini della determinazione dello stipendio spettante al 1° gennaio 1986 e al 1° gennaio 1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta allo stipendio rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal presente comma, sono conservati *ad personam* e riassorbiti con la normale progressione di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

55. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa, la determinazione del trattamento economico è effettuata valutando esclusivamente il periodo di servizio da dirigente generale dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, o l'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dal quarto comma del medesimo articolo. Tale servizio e tale anzianità convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento economico di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186. A tale ultimo fine non è altresì consentita, nei confronti di tutto il personale, la valutazione delle maggiori anzianità convenzionali riconosciute ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, e dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

56. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.

57. L'assegno personale di cui al comma 56 non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente.

58. L'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è abrogato.

59. Le disposizioni di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purché in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse.

60. L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1° gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa.

61. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.

62. L'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziari passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425, e nei confronti di tutto il personale interessato ancorché collocato a riposo in data anteriore al 1° luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, è effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento di quiescenza.

63. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere

iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'articolo 19 della predetta legge n. 958 del 1986 è elevata per tutte le categorie al 20 per cento.

64. Le disposizioni in materia di lavoro dipendente con la pubblica amministrazione contenute nella presente legge costituiscono norme di indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei limiti della propria capacità di spesa.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

*Sopprimere il comma 1.*

*Consequentemente aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

65-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 dal 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) – capitolo 1378/Difesa – per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) – capitolo 4460/Tesoro – per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della

legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

65-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 65-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

3. 1. (4. 32.)

Lucio Magri, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

*All'articolo 4, sopprimere il comma 5.*

3. 77. (4. 16.)

Anedda, Maceratini, Trantino, Valensise, Parlato.

*All'articolo 4, comma 5, all'alinea, sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: sei mesi.*

3. 2. (4. 33.)

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

*All'articolo 4, comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis) i magistrati non possono esprimere pubblica manifestazione di assenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso.*

3. 3. (4. 19.)

Valensise, Parlato.

*All'articolo 4, comma 5, sostituire le lettere c), d) ed e) con le seguenti:*

*c) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono far parte di commissioni di collaudo di opere e lavori pubblici, né possono espletare incarichi di arbitrato, neppure nei casi in cui è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero un'azienda o un ente pubblico, ivi compresi quelli previsti del capitolo generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici;*

*c-bis) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono far parte di commissioni giudicatrici d'esame e di concorso, fatta eccezione di quelle relative all'accesso ed alla progressione nelle carriere di magistrati ordinario, militare, amministrativo e contabile, nelle carriere di avvocato e procuratore dello Stato ed in quelle nell'Amministrazione della giustizia e nelle professioni di avvocato e procuratore legale e di notaio;*

*c-ter) ferme restando le funzioni di carattere amministrativo loro attribuite per la direzione degli uffici giudiziari, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono esercitare funzioni amministrative non espressamente consentite da norme di legge. È*

consentito l'esercizio di funzioni amministrative in qualità di:

1) addetto al segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

2) addetto agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

3) addetto alla Corte costituzionale;

4) componente degli uffici del Consiglio superiore della magistratura;

5) componente dell'ufficio di gabinetto e dell'ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia;

6) addetto ad organismi internazionali per lo svolgimento di attività connesse all'esercizio della giurisdizione o alle competenze del Ministero di grazia e giustizia;

7) addetto al Ministero di grazia e giustizia, nei limiti di cui alla lettera c-quater;

c-quater) nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia sono riservate ai magistrati ordinari le funzioni che incidono direttamente sullo stato giuridico dei magistrati o sull'esercizio della funzione giurisdizionale;

c-quinquies) le funzioni amministrative sono equiparate a tutti gli effetti a quelle giudiziarie e, in particolare, quelle esercitate dai magistrati addetti alla Corte costituzionale restano equiparate a quelle esercitate dai magistrati applicati all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione;

d) nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le funzioni ed i posti che presso il Ministero di grazia e giustizia devono essere assegnati a magistrati ordinari. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

e) nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera d), i magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, non addetti agli uffici di cui al comma 3, sono ricollocati in ruolo con le normali procedure concorsuali o altrimenti destinati, anche in soprannumero, agli uffici cui essi erano assegnati prima del collocamento fuori ruolo.

3. 4. (4. 13.)

Anedda, Maceratini, Trantino, Valensise, Parlato.

All'articolo 4, comma 5, sopprimere la lettera c).

3. 5. (6. 26.)

Conti, Mussolini, Valensise.

All'articolo 4, comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) i magistrati amministrativi e contabili possono svolgere attività di consulenza per il Governo nell'ambito esclusivo di funzioni predeterminate con il decreto stesso, con limiti di durata al collocamento fuori ruolo, se previsto, e al periodo di svolgimento dell'incarico.

3. 78. (4. 12.)

Pellicanò.

All'articolo 4, comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) abrogazione del comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418.

3. 6. (4. 14.)

Anedda, Maceratini, Trantino, Valensise, Parlato.

All'articolo 4, comma 6, dopo le parole: ordine giudiziario aggiungere le seguenti: ad eccezione degli incarichi non retribuiti.

3. 7. (4. 30.)

Ferri.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aggiungere le seguenti: con esclusione di quelle riferite alla carriera dei magistrati ordinari.*

3. 8. (9. 59.)

Paggini.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti e al personale in soprannumero o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e dei commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto. Restano comunque salve le piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, e dalla legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonché dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

65-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 dal 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) – capitolo 1378/Difesa – per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) – capitolo 4460/Tesoro – per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

65-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 65-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

3. 10.

Lucio Magri, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da:* le dotazioni fino a: economici in atto *con le seguenti:* Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della presente legge o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso ovvero già iniziata ed in corso di perfezionamento una procedura di passaggio o trasferimento ad altra amministrazione pubblica ai sensi della normativa vigente negli inquadramenti giuridici ed economici in atto.

3. 11.

Gualco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993 *con le seguenti:* in misura pari alla somma dei posti coperti al 31 agosto 1993 e al personale in soprannumero.

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.*

3. 12.

Sollazzo.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* 31 agosto 1993 *inserire le seguenti:* e al personale in soprannumero.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.*

3. 13.

Pizzinato, Guidi, Marri, Ghezzi, Innocenti, Larizza, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco, Solaroli, Campatelli, Castagnola, Silvio Mantovani, Sorriero, Vozza.

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* per i soggetti confermati in servizio ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. 14.

Casilli, Lia.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 15.

Piscitello, Novelli, Pollichino.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai servizi diretti all'infanzia, agli anziani e ai portatori di handicap e alla protezione civile.

Conseguentemente aggiungere, in fine, i seguenti commi:

65-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

65-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 65-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994, e ai corrispondenti importi negli anni successivi va considerata economia di bilancio.

3. 16.

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano ai servizi diretti all'infanzia, agli anziani e ai portatori di *handicap* e alla protezione civile. Al relativo onere, valutato in cinquecento milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1404 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1994.

3. 17. (9. 2.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

*Al comma 7, dopo le parole: Avvocatura dello Stato inserire le seguenti: e dal*

decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.

\* 3. 18.

Gualco.

*Al comma 7, dopo le parole: Avvocatura dello Stato inserire le seguenti: e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.*

\* 3. 19.

Buffoni.

*Al comma 7, dopo le parole: Avvocatura dello Stato, inserire le seguenti: dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.*

\* 3. 80.

Gorgoni.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.*

3. 21. (9. 91.)

Scalia, Giuliari, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 7 per cento.*

3. 22. (9. 92.)

Scalia, Giuliari, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Sopprimere il comma 9.*

3. 23. (9. 85.)

Conti, Mussolini, Valensise.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni per le quali ha provveduto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, re-

cante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia, le assunzioni dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 sono effettuate nei contingenti indicati nel predetto decreto-legge, integrati, per quanto riguarda la copertura dei posti disponibili nei ruoli delle stesse amministrazioni non soggetti ai contingentamenti previsti dal predetto decreto-legge, da aliquote determinate annualmente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle complessive esigenze funzionali delle amministrazioni.

**3. 24.** Caccia, Savio, Caroli, Tassone, Polli, Fragassi, Pappalardo.

*Sopprimere il comma 10.*

**3. 25.** (9. 42.)  
Petrini, Calderoli.

*Sopprimere il comma 11*

**3. 26.** (9. 41.)  
Petrini, Calderoli.

*Al comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, si intendono coordinate obbligatoriamente e in maniera vincolante con il parere del Presidente della regione interessata alla mobilità in entrata e in uscita. La mobilità per il personale degli enti locali territoriali e per le istituzioni derivati, nonché per il personale dipendente delle regioni, è effettuata in ambito regionale.

**3. 27.** (9. 74.)  
Ostinelli.

*Al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

65-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) — capitolo 1378/Difesa — per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460/Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge Finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto

del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

65-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 65-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

3. 28. (9. 78.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

*Sostituire il comma 20 con il seguente:*

20. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 assumono personale esclusivamente mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fino alla sesta qualifica funzionale per soli titoli. Sono fatte salve le ipotesi disciplinate dall'articolo 36, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. 31. (9. 90.)

Scalia, Giuliani, Turrone, Mattioli, Pieroni.

*Al comma 21, secondo periodo, sopprimere le parole: ed elettivi.*

3. 83 (9. 47.)

Delfino.

*Al comma 22, sostituire i primi due periodi con i seguenti: Le graduatorie concorsuali vengono approvate dall'autorità competente. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso.*

3. 84. (9. 48.)

Delfino.

*Al comma 22, dopo il secondo periodo inserire il seguente:*

Per il personale degli enti locali si continua ad applicarsi la normativa vigente.

3. 85. (9. 49.)

Delfino.

*Al comma 23, sopprimere le parole: di assumere personale a tempo determinato e.*

*Conseguentemente aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

65-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

65-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 65-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

3. 33.

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

*Al comma 24, dopo le parole: e alle istituzioni universitarie, inserire le seguenti: , agli istituti di ricerca e di sperimentazione.*

3. 34.

Ghezzi, Beebe Tarantelli, Mussi, Pizzinato, Vigneri.

*Al comma 24, dopo le parole: alle istituzioni universitarie inserire le seguenti: e agli enti di ricerca e di sperimentazione.*

3. 35.

Scalia, Mattioli, Giuliani.

*Al comma 24, sostituire le parole: al personale militare con le seguenti: ai capellani militari, al personale reclutato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.*

3. 37.

Caccia, Savio, Caroli, Tassone.

*Al comma 24, sopprimere le parole: militare e a quello.*

3. 38.

Piscitello, Novelli, Pollichino.

*Al comma 24, dopo le parole: legge 28 febbraio 1987, n. 56 inserire le seguenti: , nonché agli ispettori di volo assunti con contratto a termine ai sensi della legge 23 settembre 1980, n. 591.*

3. 36. (9. 107.)

Cerutti.

*Al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Gli enti locali di cui al comma 6 possono ricorrere alle assunzioni di personale a tempo determinato per un periodo che non superi i 180 giorni, salvo periodi superiori previsti da norme speciali. Tale possibilità di assunzione, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla normativa vigente, è subordinata al solo limite delle disponibilità di bilancio.

3. 86 (9. 50.)

Delfino.

*Al comma 31, primo periodo, sopprimere le parole: Le aspettative ed.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 32 con il seguente:*

32. All'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni: la parola: « aspettativa », ovunque ricorra, è soppressa; il comma 3 e l'ultimo capoverso del comma 5 sono abrogati; al comma 6, le parole: « ovvero per motivi sindacali » sono soppresse. Sono abrogati gli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come modificati dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775.

3. 40. (9. 97.)

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

*Al comma 31, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.*

**3. 41.** (9. 96.)

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

*Sopprimere il comma 33.*

**3. 42.** (9. 55.)

Pollichino, Novelli, Gambale, Piscitello.

*Dopo il comma 35, inserire il seguente:*

*35-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono abrogati i seguenti provvedimenti: legge 10 maggio 1983, n. 188; legge 29 dicembre 1989, n. 412; legge 2 giugno 1988, n. 208; articolo 4, commi 4 e 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 853; articolo 6 della legge 10 agosto 1988, n. 357; articolo 32, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; articoli 12 e 13 della legge 4 marzo 1982, n. 65; legge 12 dicembre 1967, n. 1233; legge 27 luglio 1967, n. 634; ed ogni altro provvedimento concernente la corresponsione di compensi incentivanti a singoli comparti della pubblica amministrazione.

**3. 43.** (9. 98.)

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

*Sopprimere il comma 37.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere i commi 39 e 40;*

*aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*65-bis.* Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) – capitolo 1378/Difesa – per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) – capitolo 4460/Tesoro – per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

## XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1993

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

65-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 65-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispon-

denti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

3. 44. (11. 2.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

*Sopprimere il comma 39.*

*Conseguentemente aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

65-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

## XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1993

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) — capitolo 1378/Difesa — per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460/Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

65-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 65-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

### 3. 46.

Crucianelli, Guerra, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Muzio, Carcarino.

*Sopprimere il comma 39.*

### 3. 47. (11. 23.)

Piscitello, Novelli, Pollichino.

*Sopprimere il comma 39.*

### \* 3. 79. (11. 23.)

Delfino, Moioli Viganò.

*Sostituire il comma 39 con il seguente:*

39. Il primo comma dell'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Durante il periodo di congedo ordinario e durante i primi venti giorni di congedo straordinario spettano all'impiegato tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale

o per prestazioni di lavoro straordinario; per i restanti dieci giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quarto ».

3. 48.

Campatelli, Pizzinato, Ghezzi, Innocenti, Larizza, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco, Castagnola, Silvio Mantovani, Soriero, Vozza, Marri, Vigneri, Barbera, Bargone, Forleo, Alfonsina Rinaldi, Rodotà, Tortorella, Serafini, Beebe Tarantelli, Biricotti Guerrieri, Camoirano Andriollo, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Finocchiaro Fidelbo, Ingraio, Iotti, Lorenzetti Pasquale, Mancina, Masini, Montecchi, Sangiorgio, Maria Antonietta Sartori, Gianna Serra, Pollastrini Modiano, Trupia Abate, Turco.

*Al comma 39, sostituire il capoverso con il seguente:*

« Durante il periodo di congedo ordinario e durante i primi venti giorni di congedo straordinario spettano all'impiegato tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per i restanti dieci giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quarto ».

3. 49.

Gualco.

*Al comma 39, al capoverso, sostituire le parole: all'impiegato con le seguenti: al pubblico dipendente.*

3. 50.

Innocenti.

*Dopo il comma 39, inserire il seguente:*

39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano ai lavoratori per i quali è previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, e

successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto. Le modalità di accertamento delle condizioni suddette sono quelle previste dalla norme vigenti. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 8 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 413 del 1991 (cap. 3479 - Finanze).

3. 51.

Innocenti, Vincenzo Mancini.

*Sostituire il comma 47 con il seguente:*

47. I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sulla base di criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali sono collocati in disponibilità. Ad essi è corrisposta, per la durata della disponibilità, un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, ancorché connesso a servizi e funzioni di carattere speciale. L'indennità non può comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000 lorde mensili, fatta salva la corrispondenza, ove dovuta, dell'assegno per il nucleo familiare. Il periodo di disponibilità è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, senza oneri a carico del personale, e non può superare la durata di ventiquattro mesi prorogabili sulla base di criteri generali ed obiettivi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per ulteriori dodici mesi.

3. 52.

Gualco.

*Al comma 47, sostituire il primo periodo con il seguente: I dipendenti pubblici che risultano eccedenti, dopo le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché dopo l'eventuale conversione, a domanda, del rapporto di lavoro a rapporto di part-time, sono collocati in disponibilità previa definizione con le rappresen-*

## XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1993

tanze sindacali dei criteri per la composizione delle graduatorie. Resta ferma la validità dell'articolo 5 della legge n. 138 del 1984.

*Consequentemente:*

*al medesimo comma, al terzo periodo, dopo le parole: lorde mensili inserire le seguenti: aumentate in misura pari all'80 per cento del tasso di inflazione annuo rilevato dall'ISTAT;*

*al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della misura di quiescenza e previdenza si fa riferimento allo stipendio contrattuale e all'indennità integrativa speciale vigenti;*

*aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

65-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decen-

nale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) — capitolo 1378/Difesa — per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460/Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

65-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 65-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

3. 53. (12. 1.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 47, quarto periodo, sostituire le parole: di ventiquattro mesi con le seguenti: di sei mesi.

3. 54. (12. 10.)

Ebner, Thaler Ausserhofer.

Al comma 50, terzo periodo, aggiungere in fine, le parole: e comunque non oltre i 180 giorni dalla mancata accettazione.

3. 81 (12. 19.)

Giuliani, Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

Al comma 50, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e comunque non oltre i 12 mesi dalla mancata accettazione.

3. 82. (12. 20.)

Scalia, Giuliani, Turrone, Mattioli, Pieroni.

Sostituire il comma 51 con il seguente:

51. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con le Confederazioni sindacali definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e le coordina con la disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e con la normativa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. 56. (12. 17.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

Dopo il comma 60, inserire il seguente:

60-bis. Ai magistrati collocati fuori ruolo e ai magistrati ai quali comunque vengono corrisposti compensi o indennità di qualsiasi genere per l'espletamento di attività non istituzionali non compete l'indennità di cui al comma 60, salvo il diritto di opzione.

3. 57. (13. 28.)

Scalia, Giuliani, Turrone, Mattioli, Pieroni.

Sopprimere il comma 63.

\* 3. 59. (13. 12.)

Crippa, Bertezolo, Ingrao, Dorigo, Ghezzi, Pizzinato, Innocenti, Trabacchini.

Sopprimere il comma 63.

\* 3. 60. (13. 22.)

Pappalardo.

*Sopprimere il comma 63.*

\* 3. 61. (13. 5.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

*Sopprimere il comma 63.*

\* 3. 62. (13. 19.)

Piscitello, Novelli, Pollichino.

*Al comma 63, primo periodo, sopprimere le parole da:* riservando ai volontari *fino alla fine del comma.*

3. 65. (13. 23.)

Brunetti, Lucio Magri, Fischetti.

*Al comma 63, primo periodo, sopprimere le parole da:* riservando ai volontari *fino alla fine del secondo periodo.*

3. 64. (13. 4.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Brunetti, Fischetti.

*Al comma 63, primo periodo, sostituire le parole da:* l'accesso *fino a:* Croce rossa *con le seguenti:* la totalità dei posti da coprire annualmente, attraverso arruolamenti o concorsi, per accesso alle carriere iniziali, nell'Amministrazione della Difesa, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo dei Vigili del fuoco e nel Corpo militare della Croce rossa. Sempre ai suddetti volontari congedati senza demerito è riservato il cinquanta per cento dei posti disponibili, da coprire attraverso arruolamenti o concorsi, per accedere alle carriere iniziali nei Corpi armati di polizia, anche ad ordinamento civile, nel Corpo degli agenti di custodia e nei Corpi di Polizia municipale e di vigilanza urbana.

3. 66. (13. 40.)

Ostinelli.

*Al comma 63, primo periodo, sopprimere le parole:* , nei Corpi armati.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.*

3. 68. (13. 13.-13. 14.)

Ingrao, Crippa, Dorigo, Bertez-zolo, Giuliari, Crucianelli.

*Al comma 63, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti:* Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 30 per cento. Per l'accesso dei volontari congedati senza demerito ai Corpi di Polizia, anche ad ordinamento civile e al Corpo dei vigili del fuoco si applicano le medesime procedure previste per la selezione del personale ausiliario in servizio di leva. La riserva di cui all'articolo 19 della predetta legge n. 958 del 1986 è elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi di cui al presente articolo vanno sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### ART. 3-bis.

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 maggio 1988, n. 186, è ridotta, a decorrere dal 1994, di lire 20 miliardi annui.

3. 63. (13. 50.)

Folena, Gasparotto, Dalla Chiesa Curti, Marri, Solaroli, Campatelli, Voza, Soriero, Castagnola, Silvio Mantovani.

*Al comma 63, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nella Polizia di Stato e nel Corpo dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 50 per cento.*

3. 69. (13. 26.)

Cresco, Poti, Buffoni, Piro.

*Dopo il comma 63, inserire il seguente:*

63-bis. Un ulteriore cinquanta per cento dei posti disponibili per l'accesso alle carriere iniziali nel contingente mare della Guardia di finanza, è riservato ai volontari congedati senza demerito dalla Marina militare, con particolare preferenza per quelli appartenenti alla specialità radiotelegrafisti, radaristi, meccanici e motoristi navali.

3. 70. (13. 44.)

Ostinelli, Fragassi.

*Dopo il comma 63, inserire il seguente:*

63-bis. La percentuale dei volontari reclutati mediante l'emanazione dei suddetti regolamenti non può in nessun caso superare le dodicimila unità annue per tutto il periodo compreso nel quinquennio tra il 1994 ed il 1998. Alternativamente il numero complessivo dei volontari reclutati ogni anno non può essere superiore ad un quinto del fabbisogno complessivo di forze volontarie da parte delle Forze armate alla fine del 1998, fabbisogno determinato con apposito decreto del Ministro della difesa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di riforma delle Forze armate e del servizio di leva.

3. 72. (13. 45.)

Ostinelli.

*Dopo il comma 63, inserire il seguente:*

63-bis. L'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, si interpreta nel senso

che le procedure di inquadramento nell'ordinamento per qualifiche funzionali e profili professionali ivi previsti si applicano al personale assunto anche dopo la data di entrata in vigore della medesima legge, purché su posti di ruolo del precedente ordinamento e secondo le relative procedure di concorso, ivi compreso il personale assunto in ruolo ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 2 maggio 1984, n. 116. Gli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero, se successiva, dalla data di scadenza del periodo di prova che ha dato luogo alla conferma in ruolo. Le amministrazioni universitarie che emanano i decreti di inquadramento ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, successivamente al 15 dicembre 1993, nell'adottare provvedimenti di modifica della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della presente legge, devono prioritariamente assicurare la disponibilità dei posti di qualifica e di profilo professionale necessari agli inquadramenti medesimi. Analoga priorità andrà assicurata ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21.

3. 71.

Sbarbati Carletti.

*Al comma 64, sostituire le parole: in materia di lavoro dipendente con la pubblica amministrazione con le seguenti: in materia di rapporti di lavoro dipendente ed autonomo.*

3. 74.

Marri, Solaroli, Campatelli, Castagnola, Silvio Mantovani, Soriero, Voza.



*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni vevolfi  
nella seduta del 9 dicembre 1993.**

Agrusti, Astori, Azzolini, Bonino, Giorgio Carta, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, Del Pennino, de Luca, De Paoli, Fincato, Matulli, Mazzuconi, Rodotà, Sacconi, Savino, Spini.

*(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).*

Agrusti, Astori, Azzolini, Bonino, Bossi, Paolo Bruno, Cariglia, Giorgio Carta, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, Del Pennino, de Luca, De Paoli, Fincato, Formigoni, Lenoci, Maroni, Matulli, Mazzuconi, Negri, Pisicchio, Riggio, Rocchetta, Rodotà, Savino.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 7 dicembre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SCALIA ed altri: « Modifica all'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di costituzione delle comunità montane » (3458);

TATARELLA: « Disciplina dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti » (3459);

TASSI: « Divieto alle aziende concessionarie di servizi pubblici di erogare servizi diversi da quelli previsti in contratto senza preventivo consenso dell'utente » (3460).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 7 dicembre 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 851. — Senatori RUFFINO ed altri: « Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero" (approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3454);

S. 110-199-637-996-1046-1169-1328. — Senatori CARLOTTO ed altri; CARPENEDO; FRANCHI ed altri; COVIELLO ed altri; SCHEDE e MARNIGA; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; GALDELLI ed altri: « Nuove disposizioni per le zone montane » (approvato, in un testo unificato, dalle Commissioni permanenti riunite V e IX del Senato) (3457).

Saranno stampati e distribuiti.

**Annunzio di sentenze  
della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 3 dicembre 1993, copia della sentenza n. 422 del 18 novembre 1993 (doc. VII, n. 414), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, terzo comma, della legge 15 febbraio 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento

dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non prevede l'esonero della prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo in tempo di pace rifiutato totalmente la prestazione del servizio stesso, anche dopo averlo assunto, sulla base di motivi diversi da quelli indicati nell'articolo 1 della legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione quantomeno in misura complessivamente non inferiore al servizio militare di leva;

non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale militare di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nei confronti dell'articolo 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, nella parte in cui esclude che il reato ivi configurato si realizzi per il solo fatto del rifiuto del servizio militare di leva;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal tribunale amministrativo di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nei confronti dell'articolo 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, nella parte in cui esclude che il reato ivi configurato si realizzi allorché siano adottati motivi di coscienza diversi da quelli contemplati nell'articolo 1 della stessa legge »;

con lettera in data 3 dicembre 1993, copia della sentenza n. 423 del 18 novembre 1993 (doc. VII, n. 415), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 427, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 421 del 29 novembre 1993 (doc. VII, n. 413), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui dà esecuzione all'articolo 34, quarto comma, del Concordato fra la Santa Sede e lo Stato italiano dell'11 febbraio 1929, sollevata, in riferimento all'articolo 7, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 424 del 18 novembre 1993 (doc. VII, n. 416), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, con l'ordinanza in epigrafe, nei confronti dell'articolo 16 della legge della regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello Stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), nella parte in cui sostituisce l'articolo 9, secondo comma, della legge della regione siciliana 27 dicembre 1985, n. 53 (Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di comando presso la regione ed utilizzazione del personale trasferito alla regione in forza dei decreti del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246 »;

n. 425 del 18 novembre 1993 (doc. VII, n. 417), con la quale ha dichiarato:

« che spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dettare, con circolare, prescrizioni sull'applicazione della normativa comunitaria concernente il sostegno a favore dei colti-

vatori di taluni seminativi, e, in particolare, disporre che copia della domanda presentata dal produttore all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sia trasmessa al competente assessorato regionale, a fini di informazione »;

n. 426 del 18 novembre 1993 (doc. VII, n. 418), con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 314 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 427 del 18 novembre 1993 (doc. VII, n. 419), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, nono comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 428 del 18 novembre 1993 (doc. VII, n. 420), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 13 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), 14 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 (Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti), 72 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento agli articoli 3, secondo (recte primo) comma, 24,

primo e terzo comma, 97 e 113 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, nn. 415 e 418);

alla IV Commissione (doc. VII, n. 414);

alla VI Commissione (doc. VII, n. 419);

alla XI Commissione (doc. VII, n. 416);

alla I e alla II Commissione (doc. VII, nn. 413 e 420);

alla I e alla XIII Commissione (doc. VII, n. 417);

nonché, tutte, alla I Commissione permanente.

#### **Comunicazione di nomine ministeriali.**

Il ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione del rinnovo del comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione di Roma.

Tale comunicazione è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

#### **Annunzio di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 30 novembre 1993, a pagina 6881, seconda colonna, alla ventinovesima riga, firmatari della proposta di legge n. 3405 sono i deputati: « ANEDDA ed altri » e non « MACERATINI ed altri », come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 7 dicembre 1993, pagina 6971, seconda colonna, il terzo capoverso è in-

tegralmente sostituito dal seguente: « Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 22 dicembre 1993 ».

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 7 dicembre 1993, pagina 6971, prima colonna, alle righe ventottesima e ventinovesima si legga: « Giovanni MARONE », anziché « Giovanni MARONI », come stampato.